

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI MADRE LINGUA STRANIERA

Art. 1

Ambito di applicazione, decorrenza, durata

- a) Il presente contratto collettivo integrativo, nel seguito denominato CCI, disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico integrativo dei Collaboratori Esperti Linguistici, nel seguito denominati CEL, in servizio presso l'Università degli Studi di Cassino, nel seguito denominata Ateneo, assunti ai sensi dell'art. 4 della legge 236/1995, ivi compresi gli *ex-lettori di madrelingua straniera* di cui all'art. 28, DPR n 382/1980, quali titolari di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
- b) Ai sensi dell'art. 5 - commi 1 e 4 del CCNL 16/10/2008, il presente contratto ha durata quadriennale e conserva la sua efficacia sino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo.
- c) Gli effetti economici del presente contratto decorrono dall'1 giugno 2009.

Art. 2

Mansioni e attività

- a) Il personale di cui all'art. 1 svolge attività di collaborazione all'insegnamento delle lingue straniere, nell'ambito delle finalità e degli obiettivi istituzionali dell'Ateneo medesimo, sulla base delle programmazioni del Centro Linguistico di Ateneo, nel seguito denominato CLA.
- b) Tali attività consistono, in particolare:
 - 1) nella didattica sotto forma di corsi ed esercitazioni di supporto all'insegnamento delle lingue straniere;
 - 2) nella selezione, elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico;
 - 3) nell'assistenza agli studenti;
 - 4) nella correzione degli elaborati scritti;
 - 5) nella collaborazione alle periodiche verifiche di merito, cioè alla preparazione e correzione delle relative prove scritte;
 - 6) nella partecipazione agli esami di profitto e di laurea, per quanto di competenza;
 - 7) nella partecipazione a riunioni organizzative inerenti alla didattica;
 - 8) nella partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento che rientrano nel monte ore previsto;
 - 9) nella partecipazione alle riunioni degli organi accademici universitari, per quanto di competenza.
- c) Per lo svolgimento delle attività indicate al comma b) è previsto un monte ore per anno accademico pari a 500, o proporzionale nel caso di periodi inferiori all'anno, che costituisce il rapporto di lavoro a tempo pieno dei CEL.
- d) Il monte ore di cui al precedente comma c) è da effettuarsi nell'ambito del periodo previsto dal calendario accademico e dell'organizzazione didattica complessiva, con la flessibilità dettata

dalle esigenze di servizio. In ogni caso tale monte ore prevede un massimo del 60% per le attività di cui al punto 1 del precedente comma b). Le restanti ore vengono destinate alle attività di cui ai punti da 2 a 9 del precedente comma b).

- e) Il personale di cui all'art. 1 può essere incaricato dello svolgimento di ore suppletive, per un aggiuntivo massimo di 250 ore annue, da retribuirsi con un importo lordo corrispondente al valore orario dato dalla divisione per 500 della retribuzione complessiva annua lorda relativa alla classe 1 della tabella A, allegata.
- f) Le attività svolte e il relativo numero di ore devono essere annotate dai CEF, in apposito registro.
- g) Al personale di cui all'art. 1 possono essere conferiti incarichi di insegnamento, conformemente alla normativa vigente, in aggiunta al monte ore annuo contrattuale entro il limite di cui al precedente comma e).

Art. 3

Trattamento economico

- a) La retribuzione del personale di cui all'art. 1 è composta dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di Ateneo.
- b) Il trattamento fondamentale è quello stabilito dal CCNL in vigore.
- c) Il trattamento integrativo di Ateneo, corrisposto in ragione del riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel servizio prestato presso l'Ateneo in qualità di Collaboratore Esperto Linguistico o ex lettore di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del DPR n. 382/1980, è riportato in tabella A, parte integrante del presente CCI.
- d) Ai fini della definizione del numero di anni di esperienza professionale acquisita, si intendono utili i periodi di servizio svolti in qualità di Collaboratore Esperto Linguistico o ex lettore di madrelingua straniera di cui all'art. 28 del DPR n. 382/1980, anche a tempo determinato.
- e) Il trattamento economico integrativo di cui sopra è subordinato alla corresponsione dello stipendio e viene a essere ridotto nella medesima proporzione dello stipendio e per lo stesso periodo di tempo.

Art. 4

Trattamento previdenziale

Il trattamento economico del personale di cui all'art. 1, comprensivo del trattamento economico integrativo di Ateneo, è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

Art. 5

Altre tipologie di rapporto di lavoro

- a) Per le attività di cui all'art.2, l'Ateneo può stipulare contratti di lavoro per i quali l'impegno orario non può essere inferiore al cinquanta per cento di quello stabilito per il rapporto a impegno pieno.
- b) L'Ateneo può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente in materia.

cep
#

Indirizzo

Luogo

Nome

Cognome

- c) Per la sostituzione del personale di cui all'art.1, temporaneamente assente, si può anche fare ricorso a sostituzioni interne, prestate oltre al monte ore retribuito, con le modalità delle ore suppletive di cui all'art.2 – comma e).

Art. 6

Verifica dell'attività svolta

- a) Per ciascun CEL il Presidente del CLA procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica, rispetto agli obblighi contrattuali, dell'attività svolta risultante dai registri di cui al comma f) dell'art.2 e alla sua valutazione.
- b) Successivamente al primo inquadramento previsto dal presente CCI, gli aumenti derivanti dal passaggio ad una classe superiore sono subordinati al conseguimento dell'esito positivo della valutazione di cui al comma precedente.

Art. 7

Attività di studio, formazione e aggiornamento

- a) Il personale di cui all'art. 1 ha diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto, ad esso va garantito l'accesso agli strumenti necessari, quali il materiale bibliografico, monografico e didattico, le reti telematiche; va, inoltre, favorita la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti alla propria attività disciplinaria, nonché altre forme di studio e aggiornamento, anche al di fuori dell'Ateneo.
- b) Le richieste avanzate dai CEL per le finalità di cui al comma precedente sono sottoposte alla valutazione e all'autorizzazione da parte del Presidente del CLA, fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati e la compatibilità con la programmazione delle attività di pertinenza del CLA.
- c) L'Ateneo, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può riservare una quota parte di risorse per contribuire alla copertura delle spese sostenute e debitamente documentate per le richieste di cui al comma precedente.

Art. 8

Attività per conto di terzi

Il personale di cui all'art.1 può svolgere prestazioni per conto di terzi, secondo quanto previsto dal *Regolamento dell'Università degli Studi di Cassino per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.*

Art. 9

Relazioni sindacali

Per quanto non previsto dal vigente CCI, si applicano le disposizioni di cui alla L. 300/70 come vigente e al CCNL di comparto vigente. Altresì, la parte pubblica e la parte sindacale si impegnano a includere, nell'ambito delle attività negoziali, specifici punti all'ordine del giorno.

Art. 10

Disciplina delle incompatibilità

Ai CEL si applica la disciplina prevista dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001.





TABELLA A

Classe	Esperienza acquisita (bienni)	Trattamento fondamentale da CCNL 12/03/2009	Trattamento integrativo di Ateneo	Retribuzione complessiva annua lorda (comprensiva 13a mensilità)
0	Da 0 a 1 anno, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	2.100,00	17.796,38
1	Da 2 a 3 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	2.478,00	18.174,38
2	Da 4 a 5 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	2.924,04	18.620,42
3	Da 6 a 7 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	3.450,37	19.146,75
4	Da 8 a 9 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	4.071,43	19.767,81
5	Da 10 a 11 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	4.804,29	20.500,67
6	Da 12 a 13 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	5.669,06	21.365,44
7	Da 14 a 15 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	6.689,50	22.385,88
8	Da 16 a 17 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	6.823,29	22.519,67
9	Da 18 a 19 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	6.959,75	22.656,13
10	Da 20 a 21 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.098,95	22.795,33
11	Da 22 a 23 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.240,92	22.937,30
12	Da 24 a 25 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.385,74	23.082,12
13	Da 26 a 27 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.533,46	23.229,84
14	Da 28 a 29 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.684,13	23.380,51
15	Da 30 a 31 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.837,81	23.534,19
16	Da 32 a 33 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	7.994,57	23.690,95
17	Da 34 a 35 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	8.154,46	23.850,84
18	Da 36 a 37 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	8.317,55	24.013,93
19	Da 38 a 39 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	8.483,90	24.180,28
20	Da 40 a 41 anni, 11 mesi e 30 giorni	15.696,38	8.653,58	24.349,96
21	Oltre 42 anni	15.696,38	8.826,65	24.523,03




 Multiple handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'M. De...', 'G. P.', and 'M. De...'.

Allegato al verbale di contrattazione decentrata del 2.7.2009


La RSU, riunitasi nel corso della seduta di contrattazione del 2.7.09, tenuto conto dei benefici che, nell'immediato, deriverebbero ai CEL dall'applicazione del contratto sottoposto in data odierna dall'amministrazione alle OOSS, decidono all'unanimità di sottoscriverlo, auspicando che la disponibilità rivolta al predetto, limitato numero di colleghi trovi adeguato riscontro anche rispetto alle problematiche legate al salario accessorio di cui si discuterà a breve e che riguardano la totalità dei dipendenti tecnici-amministrativi.

Cassino, 02.VII.2009

Franco De Nicola



Roberto Di Vizio



Giulio Bianco

